



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 27/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presenza
<u>1</u>	BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
<u>2</u>	GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
<u>3</u>	BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
<u>4</u>	BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
<u>5</u>	GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
<u>6</u>	ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
<u>7</u>	PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
<u>8</u>	MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
<u>9</u>	SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
<u>10</u>	SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Assente
<u>11</u>	BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti : 7

Assenti : 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. DOTT. MATTEO POZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Proposta n. 31 del 10/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO propone il seguente testo:

Il Sindaco prende la parola e illustra che si confermano le aliquote dell'anno precedente, nonché spiega i casi previsti di riduzione dell'IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: “*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento*”;
- al comma 749: “*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*”;
- al comma 750: “*L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento*”;

- al comma 751: “*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU*”;
- al comma 752: “*L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento*”;
- al comma 753: “*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento*”;
- al comma 754: “*Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento*”;

VISTO altresì l’art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: “*E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. *A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

VISTO il D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, e in particolare l’Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

CONSIDERATO che, la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...*”;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell’art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle

fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTO, infine, il Decreto del MEF 6 novembre 2025 di riapprovazione dell'Allegato A al D.M. 6 settembre 2024, aggiornando l'individuazione delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

VISTO l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (allegato A);

CONSIDERATO che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria IMU";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23/12/2024 avente ad oggetto "Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2025";

TENUTO conto degli indirizzi indicati nel DUP 2026-2028 ed in particola nella nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

CONSIDERATO che, con la programmazione di bilancio 2026-2028 l'amministrazione comunale intende confermare anche per l'anno 2026 le aliquote IMU e detrazioni determinate per l'anno 2025, al fine di consolidare il trend strutturale del gettito tributari;

ATTESO che sulla base delle proiezioni effettuate con le aliquote sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 da iscrivere in bilancio ammonta ad euro 658.000,00 (IMU ordinaria);

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

presenti	n. 7
astenuti	n. -
voti favorevoli	n. 7
voti contrari	n. -

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno di imposta 2026 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE nella misura di euro 200,00 (duecento) la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/12/2023;
5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non stabilito dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni fissate dal legislatore nazionale;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, del Prospetto 2026, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;
7. DI DARE ATTO che tale deliberazione è coerente con gli indirizzi indicati nel DUP 2025-2027 ed in particola nella nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna;
8. DI DARE AMPIA DIVULGAZIONE di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 172 TUEL, allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 anche se non materialmente allegata allo stesso;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 7
Astenuti	n. -
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. -

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Pareri

COMUNE DI PREDORE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 31**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Andrea Pagnoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Pagnoni

IL SINDACO
BERTAZZOLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO POZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° Comma, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal al , esecutiva il 27/12/2025

Addi

IL Segretario Comunale
DOTT. MATTEO POZZA
